

Carlo Giacobini

Responsabile del Centro per la documentazione legislativa, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

Frazionabilità dei permessi: nuove indicazioni INPS

Da parte di molti familiari viene espressa l'esigenza di poter **frazionare** in ore i tre giorni di permesso. La normativa istitutiva dei permessi lavorativi (articolo 33 Legge 104/1992) né le successive modificazioni precisano se i permessi mensili siano frazionabili o meno. Su questo argomento sono intervenuti, con proprie circolari, gli enti previdenziali. Prendendo a riferimento le disposizioni dell'INPS e dell'INPDAP, che assicurano la stragrande maggioranza dei dipendenti privati e pubblici, le indicazioni erano finora diverse.

L'**INPDAP** ammette il frazionamento dei tre giorni di permesso lavorativo in ore per un massimo di 18 ore mensili. Il riferimento è la [Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34](#) che su questo aspetto precisa: "5.1. Benefici previsti (articolo 33, 3° comma, L. 104/92; articolo 19, L. 53/2000) - Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili".

L'**INPS**, finora, consentiva di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in **mezze giornate**. Il riferimento era la [Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211](#)

Tuttavia, ed è questa la novità, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche l'INPS applica ora la soluzione già adottata dall'INPDAP. Con **Messaggio 15995** del 18 giugno 2007, ha precisato che d'ora in poi i beneficiari dei tre giorni di permesso, **possono frazionare** le assenze fino ad un massimo di **18 ore**. Le 18 ore le raggiunge il lavoratore che svolge attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale (verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate.

È opportuno precisare che il limite delle 18 ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore di permesso giornaliero e cioè ai lavoratori disabili o ai genitori di persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa).

Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995

"Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 - modifica criteri"

Al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari ([Inps n. 211/1996](#) e [Inpdap n. 34/2000](#)), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della Legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.

Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.

Ciò premesso, con decorrenza immediata, le sedi dovranno uniformarsi all'orientamento interpretativo Ministeriale sopra esposto.

Il Direttore Centrale